



COMUNE DI SESTU

(CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI)

VIA SCIPIONE N.1

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL TRASFERIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE IN PIAZZALE CAMPIONI D'ITALIA ED IL SUO FUNZIONAMENTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2024 (allegato B)

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL TRASFERIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE IN PIAZZALE CAMPIONI D'ITALIA ED IL SUO FUNZIONAMENTO

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Trasferimento e avvio del mercato nella nuova sede
- Articolo 3 - Caratteristiche del mercato e dei posteggi
- Articolo 4 - Assegnazione dei posteggi ai già titolari di concessione
- Articolo 5 - Accesso all'area mercatale e orari di vendita
- Articolo 6 - Presa di possesso e utilizzo dei posteggi
- Articolo 7 - Assegnazione temporanea dei posteggi liberi e disponibili: attività di spunta
- Articolo 8 - Criteri e graduatorie per le assegnazioni temporanee dei posteggi disponibili
- Articolo 9 - Canone unico per l'occupazione di suolo pubblico
- Articolo 10 - Servizi a supporto del mercato
- Articolo 11 - Disposizioni igienico-sanitarie e ambientali
- Articolo 12 - Disposizioni in materia sicurezza
- Articolo 13 - Pubblicità dei prezzi delle merci in vendita
- Articolo 14 - Norme comportamentali
- Articolo 15 - Posteggi contigui e scambi tra gli operatori
- Articolo 16 - Presenze nei posteggi
- Articolo 17 - Assenze, giustificazioni e revoca della concessione
- Articolo 18 - Stallo dedicato alla somministrazione di alimenti e bevande – street food
- Articolo 19 - Sorveglianza
- Articolo 20 - Sanzioni in caso di violazione delle disposizioni
- Articolo 21 - Clausola di rinvio ed entrata in vigore

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL TRASFERIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE IN PIAZZALE CAMPIONI D'ITALIA ED IL SUO FUNZIONAMENTO

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il trasferimento del mercato settimanale non specializzato del giovedì di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 29/02/1996, da ultimo ubicato nella via Piave sulla base dell'ordinanza sindacale n.35 del 3/11/2010.

Articolo 2

Trasferimento e avvio del mercato nella nuova sede

1. Il mercato settimanale è trasferito presso piazzale Campioni d'Italia in Sestu, all'angolo tra la via Dante e Corso Italia, con decorrenza dal 9 Gennaio 2025, o dalla prima e successiva decorrenza utile in relazione alla definizione dei correlati procedimenti amministrativi.
2. E' confermato nel giovedì il giorno settimanale di svolgimento del mercato.
3. I titoli concessori relativi ai posteggi rilasciati con riferimento alle precedenti ubicazioni, qualora in corso di validità, sono confermati sino alla relativa scadenza e traslati nella nuova sede del mercato, secondo quanto previsto al successivo articolo 4.

Articolo 3

Caratteristiche del mercato e dei posteggi

1. Il mercato si svolge su una superficie complessiva di 3.577 Mq ricomprendente viabilità interna e altri usi, di cui 1.115 Mq specificatamente destinati alla vendita e 60 alla somministrazione di alimentari e bevande – street food da assegnarsi con le modalità di legge, come da planimetria allegata.
2. L' area su cui si svolge l'attività del mercato è interdetta al traffico veicolare nel rispetto di quanto disposto dal Codice della strada; le modalità di accesso degli operatori all'area di mercato e le operazioni di carico e scarico sono disciplinate da apposito provvedimento da adottarsi a cura del Comando della Polizia locale.
3. La superficie di vendita è articolata in 31 posteggi complessivi individuati con una numerazione progressiva a partire dal n.1, suddivisi per tipologie merceologiche (alimentari e non alimentari), come di seguito riepilogati:
 - n.17 alimentari, per complessivi 625 Mq, suddivisi:
 - dal punto di vista dimensionale in:
 - n.13 stalli 7x5 m;
 - n.2 stalli 8x5 m;
 - n.2 stalli 9x5;
 - dal punto di vista delle categorie merceologiche:
 - n.12 generici, ovvero dedicabili alla vendita di alimentari vari, dolci, frutta e verdura;

- n.3 per prodotti ittici;
 - n.2 per produzioni regionali dell'agro-alimentare o che per loro natura abbiano carattere stagionale;
 - n.14 non alimentari, per complessivi 490 Mq, suddivisi:
dal punto di vista dimensionale in:
 - 14 stalli 7x5 m;
 dal punto di vista della categoria merceologica:
 - n.12 generici, ovvero dedicabili alla vendita di abbigliamento, merceria, accessori abbigliamento, tessuti corredi, calzature, pellame, articoli casalinghi, articoli regalo, chincaglieria, giocattoli, utensileria, ferramenta, lampadari, tende, libri, mobili, arredi;
 - n.1 per fiori e piante;
 - n.1 per produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale
4. A norma dei criteri di cui alla delibera della Giunta Regionale della Sardegna n.15/15 del 19/04/2007 è prevista la riserva dei posteggi in favore degli imprenditori agricoli in misura pari al 30% dei posteggi di cui al precedente comma 3, ovvero in misura pari a n.9 unità, ricadenti nell'area mercatale della tipologia alimentare, corrispondenti a complessivi 335 Mq; la riserva predetta è automaticamente modificata in aumento o in riduzione in coerenza con eventuali e successive disposizioni di legge che potrebbero essere assunte in materia; nel caso in cui le successive disposizioni prevedano l'applicazione della riserva entro un valore minimo e massimo percentuale la riserva è rideterminata con applicazione del valore minimo previsto.
5. Al fine di garantire un'adeguata esposizione delle merci in base alla tipologia, nel rispetto del distanziamento minimo tra i posteggi previsto dalle vigenti disposizioni in materia, previa istanza e relativo aggiornamento del titolo concessorio:
- a) è consentito l'incremento in profondità, nella parte posteriore di ciascuno stallo, della superficie dello stesso sino ad un massimo di un metro, per tutta la lunghezza del posteggio stesso, con conseguente aggiornamento del relativo canone di occupazione, senza pregiudizio di terzi e con salvaguardia dei posteggi circostanti;
 - b) è consentito l'incremento laterale della superficie del posteggio sino ad un massimo di un metro e su un singolo lato, con conseguente aggiornamento del relativo canone di occupazione, senza pregiudizio di terzi e con salvaguardia dei posteggi circostanti.
6. Qualora un posteggio riservato ad una particolare categoria merceologica non possa essere utilizzato per indisponibilità di operatori economici operanti in quello specifico ambito, lo stesso può essere assegnato secondo le modalità di legge ovvero nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento ed utilizzato anche per le altre categorie merceologiche nell'ambito del settore di riferimento (alimentare e non alimentare); i posteggi 15, 16 e 17 di cui all'allegata planimetria nelle casistiche di cui al presente comma possono essere assegnati anche nell'ambito della categoria merceologica "non alimentare" e segnatamente il posteggio n.15 con priorità alla vendita di fiori.

Articolo 4

Assegnazione dei posteggi ai già titolari di concessione

1. In esito allo spostamento del mercato in precedenza e da ultimo ubicato nella via Piave, ai titolari delle relative concessioni di posteggi in vigore al momento del trasferimento, sulla base degli atti amministrativi assunti dall'Ente nel solco delle disposizioni in materia nel tempo vigenti, sono assegnati equivalenti stalli in termini di categoria merceologica e di quadratura, al termine del procedimento indicato ai successivi commi.

2. Il procedimento di cui al presente articolo è curato da apposita commissione nominata dal responsabile dell'Ufficio competente in materia di commercio, la quale dell'operato redige specifico processo verbale da allegarsi al provvedimento finale di cui al successivo comma 5.
3. Ai fini dell'individuazione dei posteggi da assegnare ai concessionari di cui al comma 1 è convocata apposita seduta pubblica durante la quale la scelta è effettuata dai diretti interessati tra gli stalli disponibili e compatibili con le concessioni in possesso; in caso di assenza di uno o più concessionari la scelta nel nuovo stallo da assegnare è effettuata d'Ufficio.
4. L'ordine per l'effettuazione della scelta del posteggio ai sensi dei precedenti commi 1 e 3 è determinato da un'estrazione numerica effettuata in presenza dai diretti interessati nel corso della seduta pubblica; a tal fine sono riposte all'interno di un'urna delle schede numerate che vengono progressivamente estratte in via del tutto casuale dai concessionari; è ammessa la partecipazione all'estrazione e alla successiva scelta del posteggio per delega o procura da parte del concessionario.
5. Al termine del procedimento di scelta dei nuovi stalli il Responsabile competente in materia di commercio approva con specifico provvedimento le nuove assegnazioni dei posteggi ai concessionari per semplice traslazione dei precedenti titoli vigenti; al provvedimento è allegato il verbale redatto dalla Commissione ai sensi del precedente comma 2.

Articolo 5

Accesso all'area mercatale e orari di vendita

1. L'accesso all'area mercatale da parte degli operatori economici in possesso dei previsti titoli è ammesso a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.
2. L'attività di vendita nel mercato settimanale si svolge nella fascia oraria dalle ore 8 alle 14.00; nei mesi estivi l'orario di vendita può essere anticipato con provvedimento del Sindaco/della Sindaca alle ore 7.30; l'area mercatale è aperta al pubblico soltanto durante l'attività di vendita.
3. Gli orari di vendita possono subire limitazioni con provvedimento del Sindaco/della Sindaca nei casi previsti dall'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo n.267/2000.
4. Agli operatori che si presentino privi del previsto dispositivo fiscale (registratore di cassa) è inibito l'accesso all'area mercatale.

Articolo 6

Presa di possesso e utilizzo dei posteggi

1. Il titolare della concessione è tenuto a prendere pieno possesso del posteggio almeno 15 minuti prima dell'orario previsto per l'avvio dell'attività di vendita e per l'apertura al pubblico del mercato, pena la decadenza dal diritto.
2. Il pieno possesso del posteggio si realizza con il posizionamento dell'attrezzatura, dei veicoli e delle merci deputati alla vendita; l'eventuale tendone a copertura del banco vendita deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di 2,00 metri misurati nella parte più bassa.
3. Le assegnazioni giornaliere relative ai posteggi in concessione non occupati ai sensi del precedente comma 1, ai posteggi liberi e agli ulteriori posteggi non ancora assegnati in concessione sono effettuate ai sensi del successivo articolo 7 e devono comunque definirsi entro l'apertura al pubblico del mercato ad opera degli addetti del Comando della Polizia locale; fatti salvi i casi in cui le operazioni di spunta si protraggano per cause non imputabili agli operatori coinvolti oltre l'orario di apertura al pubblico, decorso il predetto termine è inibito l'accesso all'area mercatale a qualsiasi operatore.

Articolo 7

Assegnazione temporanea dei posteggi liberi o disponibili: attività di spunta

1. La spunta è l'operazione attraverso la quale, prima dell'apertura al pubblico, anche a seguito della verifica delle presenze e delle assenze dei soggetti titolari della concessione di posteggio, si procede, per la specifica giornata, all'assegnazione agli operatori economici (spuntisti) individuati ai sensi dei successivi commi:
 - a) dei posteggi liberi, ovvero di quei posteggi previsti all'interno dell'area mercatale riservati alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o ai venditori di prodotti che per loro natura abbiano carattere stagionale; il 30% dei posteggi liberi deve essere assegnato agli imprenditori agricoli, se presenti;
 - b) dei posteggi non ancora assegnati all'interno del mercato a seguito di bando;
 - c) dei posteggi resisi temporaneamente disponibili per assenza del titolare della relativa concessione ai sensi del precedente articolo 6, comma 1;
 - d) dei posteggi resisi disponibili per revoca, rinuncia o decadenza della relativa concessione, nelle more della riassegnazione dei medesimi in base alle disposizioni di legge in materia vigenti.
2. I posteggi liberi di cui al precedente comma 1, lettera a), in caso di numero insufficiente rispetto alla domanda del giorno, sono assegnati in loco dalla Polizia locale tramite sorteggio, nel rispetto della percentuale del 30% da riservare agli imprenditori agricoli, se presenti; nel caso residuino posteggi liberi, i medesimi possono essere assegnati ai sensi del successivo comma 3.
3. I posteggi di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d) sono assegnati nel rispetto delle categorie merceologiche individuate all'interno dell'area mercatale, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche che, in qualità di spuntisti, abbiano inoltrato formale istanza al Comune e risultino utilmente collocati nella relativa graduatoria approvata ai sensi del successivo articolo 8.
4. Ai fini dell'assegnazione provvisoria, l'operatore spuntista è tenuto a presentarsi nell'area mercatale prima dell'apertura al pubblico del mercato munito del relativo titolo abilitativo; le assegnazioni sono gestite dal personale del Comando della Polizia locale tenuto conto di quanto previsto nel presente articolo.
5. Gli operatori spuntisti possono accedere all'area di mercato solo dopo la conclusione dell'attività di spunta e prendere possesso del posteggio assegnato prima dell'apertura al pubblico del mercato.
6. L'operatore già titolare di un posteggio all'interno del mercato può partecipare alla spunta subordinatamente alla preventiva sistemazione degli altri spuntisti; in caso di più titolari di posteggio interessati alla spunta e di insufficienza del numero degli stalli, la priorità è accordata tenuto conto dell'ordine di posizionamento della graduatoria utilizzata per l'assegnazione originaria.

Articolo 8

Criteri e graduatorie per le assegnazioni temporanee dei posteggi disponibili

1. Ai fini della definizione dell'ordine di assegnazione giornaliera dei posteggi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere da b) a d), l'Ufficio competente in materia di Commercio provvede annualmente, entro il mese di febbraio, ad approvare apposite graduatorie, suddivise per settore merceologico (alimentare e non alimentare) costituite dagli operatori che abbiano inoltrato specifica istanza; a tal fine, il medesimo Ufficio, pubblica apposito avviso pubblico sul sito web e nell'Albo pretorio istituzionale, per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi, attraverso il quale gli interessati sono resi edotti dell'opportunità di presentare istanza per l'inserimento nella medesima graduatoria; il predetto avviso pubblico deve rappresentare almeno:
 - a) identificazione del mercato e dei posteggi a cui si riferisce l'avviso;
 - b) modalità e termine ultimo per la presentazione dell'istanza;
 - c) requisiti di partecipazione e cause di esclusione;
 - d) criteri per la definizione della graduatoria;
 - e) termini e modalità di esperimento di eventuali contestazioni e/o ricorsi.
2. Il posizionamento degli operatori all'interno delle graduatorie di cui al precedente comma 1 è determinato avuto riguardo, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:
 - a) soggetto che vanta il più alto numero di presenze nel mercato a cui si riferisce il posteggio oggetto di concessione, tenuto conto anche delle precedenti collocazioni dello stesso, nei 24 mesi antecedenti la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1. ;
 - b) soggetto in possesso da più tempo del titolo autorizzatorio abilitante all'esercizio presso il mercato per la categoria per la quale si concorre.
3. Le graduatorie redatte ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 rimangono in vigore sino all'approvazione delle successive.
4. Gli operatori che abbiano presentato formale istanza al di fuori del termine previsto per l'inserimento nella graduatoria di cui ai precedenti commi, nelle more dell'indizione dell'avviso pubblico successivo, sono collocati con specifico provvedimento in coda alla stessa, in ordine di presentazione della relativa istanza.
5. L'operatore già titolare di un posteggio all'interno del mercato può partecipare alla spunta subordinatamente alla preventiva sistemazione degli altri spuntisti; in caso di più titolari di posteggio interessati alla spunta e di insufficienza del numero degli stalli, la priorità è accordata tenuto conto dell'ordine di posizionamento della graduatoria utilizzata per l'assegnazione originaria.
6. In sede di prima applicazione le graduatorie di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono approvate entro il mese di dicembre 2024 con termine di presentazione delle istanze ridotto a 10 giorni per consentire il regolare avvio del mercato nella sua nuova collocazione; nell'ipotesi in cui il procedimento per la definizione delle graduatorie non dovesse definirsi per tempo, ai fini dell'individuazione degli spuntisti giornalmente assegnatari dei posteggi si farà ricorso ad estrazione in loco.

Articolo 9

Canone unico per l'occupazione di suolo pubblico

1. La concessione di qualsiasi posteggio in Piazzale campioni d'Italia è soggetta al pagamento del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dell'articolo 1, commi dal 837 al 845, della Legge n.160/2019.
2. Sono fatti salvi ulteriori costi non specificatamente ricompresi nel canone, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per l'eventuale utilizzo di utenze idriche ed elettriche ai sensi del successivo articolo 10, da rifondere all'Amministrazione tenuto conto dei parametri e delle tariffe all'uopo previsti.
3. Ai titolari delle concessioni e agli assegnatari giornalieri (spuntisti) che siano inadempienti nei confronti del pagamento del canone rispetto alle modalità e termini previsti dalle disposizioni regolamentari dell'Ente in materia è inibito ad opera degli addetti della Polizia locale l'utilizzo del posteggio e l'accesso all'area mercatale in qualità di operatori, fino alla regolarizzazione della morosità; a tal scopo il competente Ufficio in materia di riscossione del canone informa preventivamente e periodicamente il Comando della Polizia locale sullo stato dei pagamenti e su eventuali morosità.
4. Per i titolari di concessione del posteggio le mancate presenze determinate dal mancato pagamento del canone ai sensi del precedente comma 3 sono equiparate a tutti gli effetti ad assenza non giustificata rilevante ai fini dell'eventuale decadenza della concessione in base alle disposizioni di legge in materia vigenti.

Articolo 10

Servizi a supporto del mercato

1. Possono essere messi a disposizione, di tutti o di alcuni posteggi, il servizio della fornitura di energia elettrica e l'allaccio alla rete idrica secondo le modalità e con riparto delle relative spese da determinarsi ad opera di specifico disciplinare da parte della Giunta comunale.

Articolo 11

Disposizioni igienico-sanitarie e ambientali

1. Per esercitare l'attività relativa al commercio sulle aree pubbliche l'utilizzatore del posteggio deve osservare i requisiti igienico-sanitari disciplinati dalle vigenti ordinanze del Ministero della Salute applicabili, le quali si intendono integralmente richiamate, e dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
2. Gli assegnatari di qualsiasi tipologia di posteggio devono rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento comunale di igiene urbana ambientale avendo cura di effettuare una corretta raccolta differenziata e di conferire le risultanze della stessa negli appositi contenitori collocati nelle isole ecologiche presenti all'interno dell'area mercatale.

Articolo 12

Disposizioni in materia sicurezza

1. Tutte le attività di commercio su area pubblica, regolate dal presente Regolamento, devono svolgersi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, anche con specifico riferimento alle norme in materia di prevenzione incendi.

2. L'utilizzo dei generatori di corrente o dei gruppi elettrogeni è soggetto alle certificazioni di sicurezza necessarie; l'impiego dei predetti è immediatamente sospeso qualora la Polizia locale ravvisi disturbo, intralcio o pericolo per la sicurezza e/o la salute pubblica.
3. L'utilizzo di dispositivi a GPL è soggetto alle certificazioni e alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nonché al Piano operativo approvato dal Comune.
4. La Polizia locale vigila sul rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 13

Pubblicità dei prezzi delle merci in vendita

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge regionale 5/2006 i prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, per pezzo e per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e per agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti esposti per la vendita devono recare anche l'indicazione del prezzo per unità di misura; quest'ultimo non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.
4. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo i prodotti per i quali sussista specifica deroga di legge in tal senso.

Articolo 14

Norme comportamentali

1. Gli operatori fruitori dei posteggi all'interno del mercato, di qualsiasi tipologia, sono tenuti al rispetto delle seguenti norme comportamentali:
 - a) il posteggio deve sempre essere ripulito durante lo svolgimento dell'attività di esposizione e vendita e al termine della giornata lavorativa; in nessun caso devono essere lasciati residui di lavorazioni, scarti e rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori presenti nelle previste isole ecologiche ;
 - b) tutte le attrezzature collocate dagli operatori durante lo svolgimento del mercato devono essere rimosse al termine dell'orario previsto;
 - c) il banco di vendita e di esposizione non deve sporgere oltre lo spazio assegnato in concessione e non deve sconfinare in quello degli altri operatori;
 - d) è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione di musica nel caso in cui il volume sia minimo e non causi disturbo agli altri operatori, ai clienti e ai residenti;
 - e) il banco vendita deve essere sempre pulito e con un'esposizione ordinata, in modo da assicurare alla propria attività e al mercato un'immagine di decoro;
 - f) deve essere tenuto un comportamento cortese, civile e rispettoso nei confronti degli altri operatori, dei potenziali acquirenti, dei residenti, degli agenti della Polizia locale e degli addetti alla riscossione delle imposte;

- g) devono essere osservate tutte le prescrizioni impartite dagli agenti della Polizia Locale inerenti l'esercizio dell'attività di vendita nel rispetto del presente regolamento, delle leggi nazionali e regionali di settore.

Articolo 15

Posteggi contigui e scambi tra gli operatori

1. Laddove un operatore abbia in disponibilità due posteggi adiacenti ricadenti nella stessa tipologia merceologica sono consentite esposizione e vendita anche nell'area ricompresa tra i due posteggi, con conseguente aggiornamento in aumento del canone unico dovuto.
2. È consentito lo scambio di posteggi in modo consensuale tra concessionari nell'ambito della medesima area merceologica; lo scambio è soggetto ad autorizzazione preventiva da parte del Responsabile del Servizio competente in materia di commercio, con conseguente aggiornamento dei relativi titoli.
3. L'operatore può richiedere il cambio del posteggio assegnato nelle ipotesi in cui all'interno dell'area mercatale si renda disponibile uno stallo a seguito del venir meno della relativa concessione in capo al titolare originario.

Articolo 16

Presenze nei posteggi

1. La rilevazione e la registrazione delle presenze ed assenze nel mercato rispetto all'occupazione dei posteggi, anche da parte degli spuntisti, sono effettuate dalla Polizia locale mediante annotazione in apposito registro elettronico.
2. L'operatore è considerato presente laddove abbia preso possesso del posteggio nei termini previsti dal presente Regolamento attraverso il relativo titolare dell'impresa o, qualora si tratti di società, attraverso il legale rappresentante o i singoli soci, ovvero per il tramite di personale dipendente regolarmente assunto o dei familiari del titolare in caso di impresa a conduzione familiare; il possesso del posteggio deve essere mantenuto mediante l'esercizio della relativa attività sino al termine dell'orario di apertura al pubblico del mercato; in caso contrario l'operatore è considerato assente, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 17 in materia di assenze giustificate.

Articolo 17

Assenze, giustificazioni e revoca della concessione

1. È consentito effettuare nel corso dell'anno solare un numero di assenze per periodi di tempo complessivamente non superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, puerperio.
2. Al ricorrere delle casistiche di cui al precedente comma 1, l'assenza deve ritenersi giustificata attraverso la produzione di idonea documentazione da trasmettersi per raccomandata A/R, PEC o a mano presso l'Ufficio Protocollo, improrogabilmente entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi del primo giorno di assenza; in caso di trasmissione con raccomandata fa fede il timbro postale di spedizione.

3. Quando in occasione di condizioni meteorologiche avverse preannunciate da specifiche allerte meteo diramate dalla Protezione Civile, ovvero in caso di eventi gravi ed eccezionali, si determini la mancata occupazione di almeno il 50% dei posteggi dell'area mercatale, l'assenza è da considerarsi giustificata e non verrà computata nell'apposito registro.
4. Fatti salvi i casi di assenza giustificata ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, la concessione del posteggio è revocata per mancato utilizzo dello stesso per periodi complessivamente superiori a tre mesi in ciascun anno solare.

Articolo 18

Stallo dedicato alla somministrazione di alimenti e bevande – street food

1. All'interno dell'area mercatale è previsto uno stallo di 60 Mq delle dimensioni di 12x5m destinato alla somministrazione di alimenti e bevande – street food da effettuarsi esclusivamente attraverso appositi veicoli attrezzati; nella stessa area, laddove dovesse residuare area disponibile, è consentito il collocamento gazebo mobili, tavolini e sedie per gli avventori.
2. Fatto salvo quanto specificatamente previsto nel presente articolo in relazione alle modalità di assegnazione, lo stallo di cui al comma 1 soggiace alle medesime disposizioni previste dal presente Regolamento per i posteggi del mercato.
3. Gli esercenti che intendano concorrere per l'assegnazione dello stallo relativo alla somministrazione di alimenti e bevande – street food devono garantire un'ampia offerta di prodotti, di diverse tipologie, che ricomprenda anche un servizio di caffetteria per la somministrazione delle prime colazioni (dolce e salato).
4. Nelle more della definizione a livello nazionale e regionale dei criteri generali per il rilascio delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a norma dell'articolo 11, della legge 30 dicembre 2023, n.214, lo stallo di cui al comma 1 è assegnato dall'avvio del mercato nella sua collocazione presso piazzale Campioni d'Italia e sino al 31/12/2025 al fine di uniformare le scadenze delle varie concessioni in vigore, sulla base dei criteri di cui al comma successivo, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità.
5. Le procedure per l'assegnazione dello stallo riservato alla somministrazione di alimenti e bevande – street food, da espletarsi ad opera dell'Ufficio competente in materia di Commercio, devono prevedere:
 - a) la pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale per un periodo non inferiore a 10 giorni con termine di presentazione delle relative istanze non inferiore al predetto periodo di pubblicazione;
 - b) la nomina ad opera del Responsabile dell'Ufficio competente in materia di commercio di apposita commissione composta da tre dipendenti dell'Ente per l'espletamento delle procedure di assegnazione ed in particolare per la formazione della graduatoria di cui alla successiva lettera c);
 - c) la formulazione di una graduatoria dei soggetti in possesso dei previsti requisiti che abbiano inoltrato nei termini previsti apposita istanza, all'interno della quale il posizionamento degli operatori è determinato dal punteggio conseguito in relazione ai seguenti criteri/fattori:

1. sono assegnabili sino ad un massimo di 30 punti complessivi ad operatore;
 2. dei trenta punti complessivi, sulla base di quanto da declinarsi specificatamente ad opera del competente Ufficio nel relativo avviso pubblico:
 - sino a 12 punti sono assegnati con riferimento alla varietà dell'offerta;
 - sino a 7 punti sono assegnati con riferimento alle caratteristiche del veicolo attrezzato;
 - sino a 7 punti sono assegnati con riferimento ai servizi aggiuntivi offerti;
 - sino a 4 punti sono assegnati con riferimento all'anzianità del titolo abilitativo posseduto per l'esercizio dell'attività nello stallo oggetto di concessione;
 3. in caso di parità di punteggio nella graduatoria è accordata priorità all'esercente più giovane.
6. Nel caso in cui lo stallo di cui al presente articolo non venga assegnato per carenza di un numero adeguato e valido di istanze, ovvero nel caso in cui il medesimo stallo non venga occupato per assenza del titolare, lo stesso è soggetto ad assegnazione giornaliera in loco tramite spunta; nel caso in cui il numero di operatori interessati, in possesso dei previsti requisiti sia superiore a uno l'assegnazione è effettuata dalla Polizia locale tramite estrazione.
7. Nel caso in cui lo stallo di cui al presente articolo non venga occupato anche ai sensi del precedente comma 6, è fatta salva la possibilità di assegnare stesso giornalmente nell'ambito alimentare secondo le modalità e ai soggetti presenti nelle graduatorie di cui all'articolo 8.

Articolo 19

Sorveglianza

1. Alla Polizia locale è attribuito il compito di sorvegliare sul corretto funzionamento di tutte le attività di vendita svolte su aree pubbliche anche in forma itinerante alle quali sono applicabili le disposizioni e le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalle norme vigenti in materia.

Articolo 20

Sanzioni in caso di violazione delle disposizioni

1. La violazione delle norme sull'esercizio del commercio su area pubblica comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 17 e 18 della legge Regionale n.5/2006, dall'articolo 29 del decreto legislativo n.114/1998 e dagli articoli 12 e 17 del decreto legislativo n.206/2005, nonché ogni altra conseguenza di legge.
2. Salvo che il fatto non sia già previsto e punito da una disposizione nazionale o regionale, la violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento è soggetto, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n.267/2000, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro; ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge n.689/1981, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma del medesimo articolo.

Articolo 21

Clausola di rinvio ed entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento entrano in vigore il giorno di acquisita esecutività del relativo provvedimento di approvazione.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni in materia vigenti.